

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

(125^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (1981) (D'iniziativa dei deputati Paolo Rossi e Bertinelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione, in sede redigente, e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2296, 2304, 2306
ARTOM	2299, 2300, 2301, 2302
GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2300 2302, 2303, 2304, 2305
GIGLIOTTI	2296, 2298, 2299, 2300, 2303
LO GIUDICE, relatore	2296, 2298, 2299 2300, 2302, 2305, 2306
PARRI	2305
SALARI	2304, 2305
SALERNI	2300, 2302, 2304

« Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965,

n. 1309 » (2051-Urgenza) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2306, 2309
MARTINELLI, relatore	2308, 2309
PIRASTU	2309
SALERNI	2309

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Eugenio Gatto.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (1981) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LO GIUDICE, *relatore*. Onorevoli colleghi, in una seduta precedente, per questo disegno di legge io chiesi il trasferimento alla sede deliberante, così come si era fatto, peraltro, alla Camera, e del resto credo che l'entità del disegno di legge sia tale da giustificare questa richiesta. La Commissione mi pare abbia accolto la mia proposta, nondimeno all'ordine del giorno il disegno di legge figura ancora in sede redigente.

Adesso svolgerò la mia relazione e, a conclusione, proporrò ancora una volta il passaggio della discussione in sede deliberante.

GIGLIOTTI. Siamo d'accordo.

LO GIUDICE, *relatore*. Questo disegno di legge, come gli onorevoli colleghi sanno, è d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli ed ha per oggetto l'ordinamento della professione degli agenti di cambio.

Mi sia anzitutto consentito di fare un breve richiamo alla legislazione che disciplina l'attività degli agenti di cambio, i quali, col regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, ebbero per la prima volta la qualifica di « pubblici ufficiali », perchè fino a quel tempo erano considerati degli operatori privati autorizzati a trattare in Borsa, cioè, per usare un'espressione usuale, dei normali mediatori.

Successivamente sono state emanate altre norme che hanno meglio precisato la fun-

zione di questi pubblici ufficiali, per i quali si cominciò a stabilire il numero chiuso del ruolo degli agenti di cambio. Inoltre, con la legge 25 maggio 1956, n. 515, si stabilì che i predetti dovessero partecipare a un concorso per l'esercizio della professione, ed essere in possesso di adeguato titolo di studio.

Come si vede, dal 1925 in poi, c'è stato tutto uno sviluppo, nel senso di una sempre maggiore qualificazione, di questa attività, per cui gli agenti di cambio, oltre ad essere pubblici ufficiali, sono considerati dei veri e propri professionisti; però, nonostante la legge del 1925 prevedesse la costituzione di Corporazioni per ogni Borsa, cioè a dire, *grosso modo*, una specie di ruolo professionale, tale norma non è stata mai applicata, sicchè questi operatori pubblici ufficiali, laureati, che hanno vinto un concorso, non sono stati fino ad ora organizzati in un Ordine professionale.

Il disegno di legge in esame mira appunto a colmare questa lacuna e a dare una disciplina alla categoria sotto il profilo dell'Ordine professionale, così come lo hanno gli avvocati, gli ingegneri, i notai e via dicendo. Quindi il provvedimento prende le mosse da questa giustissima esigenza.

Desidero subito fare una precisazione: la attività degli agenti di cambio, in quanto tale, è già disciplinata da altre leggi che attengono alla vita e all'attività della Borsa, al controllo del Ministero del tesoro sulla Borsa, eccetera. Ora questo disegno di legge non intende interferire su tali funzioni, ma desidera solo regolare la formazione di questi Ordini professionali in modo di poter arrivare a dare un'autodisciplina alla categoria stessa conferendole maggior prestigio ed efficienza.

Premesso tutto questo, vediamo come è articolato il disegno di legge. Esso prevede un « Titolo I » composto di due articoli, che stabilisce le disposizioni generali, nel senso di fissare il principio che la professione di agente di cambio — che qui, come è detto esplicitamente, « è regolata dalle leggi vigenti » — consente, dopo che l'agente ha ottenuto la nomina, l'iscrizione negli appositi Albi professionali.

Nel Titolo II si stabiliscono quali sono i Consigli dell'Ordine e l'Assemblea degli iscritti. Nel Titolo III si stabilisce la creazione e la funzione del Consiglio nazionale; e infine, nel Titolo IV, sono contenute le norme relative ai procedimenti disciplinari e alla cancellazione dall'Albo.

Esaminiamo adesso i Titoli II e III che sono quelli che contengono la parte normativa per quanto riguarda la costituzione di questi Ordini.

L'Organo periferico fondamentale è il Consiglio dell'Ordine, che viene eletto dall'Assemblea dei soci. All'articolo 3, che è il primo articolo del Titolo II, si stabilisce che: « In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti. Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente, fra queste ultime, il ruolo più ampio ».

Ora a questa norma dovrebbe essere sostituita un'altra, che qui propongo, che è stata concordata dai presentatori con il Governo e il relatore, e che stabilisce quanti Ordini professionali debbano essere costituiti, in modo da superare ogni difficoltà che successivamente potrebbe sorgere. Questo perchè il numero degli agenti iscritti nelle Borse italiane è diverso a seconda dell'importanza delle Borse stesse. Per esempio, la Borsa di Milano è indubbiamente la più importante ed ha il maggior numero di agenti di cambio, cioè 130, mentre invece in altre Borse minori il loro numero è notevolmente inferiore (Bologna 18, Palermo 12, Venezia 8, Trieste 10, Napoli 25, Genova, Torino e Roma 65). E allora, invece di demandare il tutto a norme successive, si propone un articolo, il quale stabilisce che: « Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Fi-

renze; e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste ». Si riterrebbe opportuno adottare questo testo per dare maggiore e immediata efficacia alla norma di legge.

Sorvolo sulle altre disposizioni perchè ne ritengo superfluo il commento; desidero solo richiamare la vostra attenzione sul testo dell'articolo 7, il quale stabilisce la funzione del Consiglio dell'Ordine, e del quale do lettura:

« Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonchè una tassa per l'iscrizione ».

Dopo l'approvazione di tale articolo, è apparsa, in seguito ad un migliore esame, di dubbia efficacia la formulazione del punto d), in cui si dice che il Consiglio dell'Ordine « può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio ». Ma come le dispone? Attraverso quali or-

gani? Attraverso i suoi componenti? Ma i componenti del Consiglio dell'Ordine sono dei professionisti e quindi, in un certo senso, potrebbero — teoricamente — essere concorrenti di coloro sui quali si va a fare l'indagine; e qui possono sorgere motivi di delicatezza. Soprattutto si è fatta un'altra osservazione: poichè tutti gli altri controlli in questa delicatissima materia sono affidati al Ministero del tesoro, perchè non affidare al Ministero stesso tale indagine? Ed allora, d'accordo con i presentatori del disegno di legge, si è pensato di sostituire la parola « disporre » con le altre: « richiedere al Ministero del tesoro che disponga »; e questo mi pare giusto perchè il rappresentante del potere pubblico lascia tranquilli tutti per la maggiore riservatezza che può avere nei confronti dell'indagine che andrà a fare.

Questa è la modifica che è stata concordata dai presentatori con il Governo e che il sottoscritto, accettandola, sottopone alla attenzione della Commissione.

Un'altra osservazione debbo fare all'articolo 13.

Si tratta dei termini per la elezione dei consiglieri dell'Ordine che, secondo l'articolo 13, dovrebbe aver luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni. La categoria degli interessati ha fatto presente che proprio nel mese di dicembre di anni alterni si svolgono altre elezioni, quelle per le Giunte, per cui ci si è chiesti: perchè fissare un termine tassativo per la elezione dei consiglieri quando le altre elezioni, che cadono nello stesso periodo, possono avvenire il giorno 9 oppure l'8 oppure il 21? Stabiliamo allora che le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine avvengano senz'altro nel mese di dicembre di anni alterni, togliendo la limitazione dal 10 al 20. Si tratta di una modifica che mi sembra possa essere accettata, perchè va incontro alle esigenze prospettate dagli interessati.

Per quanto riguarda il Titolo II non avrei altre osservazioni da fare. C'è poi il Titolo III che riguarda il Consiglio nazionale; il quale Consiglio nazionale, così come è previsto all'articolo 15, dovrebbe essere costituito presso il Ministero di grazia e giustizia

e composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini.

G I G L I O T T I. Non dovrebbe essere costituito presso il Ministero del tesoro?

L O G I U D I C E, relatore. No, perchè, come disciplina, l'Ordine degli agenti di cambio è posto sullo stesso piano degli altri Ordini professionali; il Tesoro interviene per la sorveglianza di carattere tecnico.

Ritornando alla composizione del Consiglio nazionale, il secondo comma dell'articolo 15 prevede che esso sia composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini e che si riunisca almeno una volta ogni quattro mesi. È sembrato più opportuno sostituire questa formula, che prevede praticamente una composizione automatica (infatti i Presidenti dei Consigli degli Ordini sono coloro che automaticamente danno vita al Consiglio nazionale) con un'altra che così suona: « Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini, eletti dall'assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni 20 o frazione di 20 iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi », cioè a dire, al criterio della rappresentanza automatica si è preferito quello di una rappresentanza più larga e più democratica. Questo perchè? Diciamocelo francamente: perchè la prima formulazione portava alla formazione di una maggioranza nell'ambito di ogni Consiglio dell'Ordine — con la nomina del suo Presidente — e trasferiva tale maggioranza automaticamente nel Consiglio nazionale. Ora, può accadere che una maggioranza la quale si orienti in una determinata maniera per il Consiglio provinciale, possa non avere lo stesso orientamento per il Consiglio nazionale. Allora, per consentire alle due eventuali maggioranze di esprimersi, ossia in omaggio a un criterio di maggiore democraticità nella formazione del Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, si è preferito scegliere il sistema secondo il quale il rappresentante del Consiglio dell'Ordine viene eletto dall'assemblea in rapporto al numero degli iscritti. Si tratta di una innovazione sostanziale rispetto al testo del disegno di legge; innovazione che è stata accet-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125ª SEDUTA (6 aprile 1967)

tata e dal Governo e dai presentatori del provvedimento.

G I G L I O T T I . Però ne risultano un po' sacrificati gli Ordini con un minor numero di iscritti.

L O G I U D I C E , *relatore*. Anzi, in un certo senso questa formula ultima li avvantaggia, perchè anche quegli Ordini che hanno un numero di iscritti inferiore a 20 vengono a essere rappresentati come se ne avessero 20. È il caso di Bologna, che con 8 agenti di cambio avrà un suo rappresentante come quell'Ordine che ne abbia 18.

G I G L I O T T I . La mia osservazione resta valida, in quanto gli Ordini con un numero di iscritti maggiore ai 20 avranno un numero di rappresentanti maggiore di quello dell'Ordine che ha meno di 20 iscritti. È giusto che Milano, con 130 iscritti, abbia più rappresentanti di Bologna, che ne ha 8, però questo provoca uno spostamento della maggioranza a favore degli Ordini più grossi.

L O G I U D I C E , *relatore*. D'accordo, ma ci sono a favore di questa soluzione evidenti ragioni di giustizia, perchè non sarebbe equo che la Borsa di Milano, la quale oltre ad avere 130 iscritti è la più importante d'Italia per volume e per qualità di affari, avesse lo stesso numero di rappresentanti di quella di Bologna o, con tutto il rispetto per la mia regione, di quella di Palermo, che è una Borsa molto modesta.

G I G L I O T T I . Comunque i grossi domineranno completamente il Consiglio nazionale.

A R T O M . Nell'articolo 16 del disegno di legge è detto che ogni membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che rappresenta e che le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L O G I U D I C E , *relatore*. È un sistema complicatissimo, tanto che noi adesso proponiamo una norma secondo la quale le delibere del Consiglio nazionale sono prese

a maggioranza assoluta dei componenti; la qual cosa attenua il pericolo manifestato dal senatore Gigliotti. Naturalmente quest'ultima modifica va considerata insieme al nuovo sistema di rappresentanza.

G I G L I O T T I . Ossia, l'assemblea del Consiglio nazionale in tanto è valida in quanto, qualunque sia il numero dei presenti, la votazione raggiunga la maggioranza dei votanti.

L O G I U D I C E , *relatore*. No. Abbiamo detto « componenti », anzichè « presenti » per fissare un *quorum* preciso, in modo da evitare eventuali colpi di mano che potrebbero verificarsi approfittando, per esempio, del ritardato arrivo di alcuni delegati. Comunque, si tratta di una proposta che può anche essere accolta o modificata.

G I G L I O T T I . Io prospettavo solo gli aspetti del problema.

L O G I U D I C E , *relatore*. In verità l'abbiamo fatto di proposito, cioè per fissare un numero ben preciso. Del resto il Consiglio nazionale sarà formato da 24 persone: 7 di Milano, 4 di Roma, Torino e Genova, 2 di Napoli e Firenze, 1 di Trieste. Quindi, ritengo che sia il caso di lasciare la formula dei componenti, perchè se si trattasse di 200 o 300 persone si avrebbe un *quorum* indubbiamente esagerato; ma su 24 persone pretendere la presenza e la maggioranza dei due terzi mi sembra non eccessivo.

G I G L I O T T I . D'accordo.

A R T O M . È opportuno così, dato che si tratta di adottare deliberazioni che hanno valore per tutto il Paese, non soltanto per la Borsa.

L O G I U D I C E , *relatore*. Alla lettera c) dell'articolo 18 si prevede la facoltà per il Consiglio nazionale di far eseguire dagli Ordine locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti. Anche in questo caso, in armonia con quanto stabilito per il Consiglio nazionale,

si è ritenuto di prevedere la facoltà di richiedere al Ministro del tesoro di disporre particolari indagini sull'attività professionale dei singoli iscritti.

Infine, vi è il Titolo IV, cioè a dire quello che prevede i procedimenti disciplinari. All'articolo 20 si dice che qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà una immediata richiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine. Tale norma è sembrata estremamente drastica ed estremamente imprecisa nello stesso tempo. Difatti, ci si può tra l'altro chiedere: quale rapporto?

Noi suggeriamo questa nuova formula: « Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di una condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare della sussistenza di requisiti di correttezza professionale, può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale ». Cioè a dire, quando si abbia notizia, anche attraverso la stampa, che a carico di un agente di cambio ci sia, per esempio, oltre che una condanna, una denuncia o un rapporto presso l'autorità giudiziaria, per atti immorali che danneggino il prestigio e il decoro della categoria, se il Consiglio dell'Ordine ritiene che vi siano elementi i quali facciano dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale, può richiedere al Ministero del tesoro che svolga particolari indagini. Anche in questo caso si segue il criterio di affidare le indagini del caso al Ministero del tesoro, appunto per evitare la possibilità (possibilità solo teorica, ma ricordiamoci che siamo uomini) che queste indagini si possano prestare a speculazioni di carattere concorrenziale fra diversi agenti di cambio.

G I G L I O T T I . Però, se esiste soltanto una notizia su una certa attività abnorme da parte di un agente di cambio, senza che vi sia condanna, denuncia o rapporto, allora la possibilità di agire non sussiste?

L O G I U D I C E , *relatore*. Sarà bene sentire cosa dice in proposito il Governo.

A R T O M . Io sono nettamente contrario alla formulazione proposta. La condanna è un atto pubblico mentre la denuncia può essere un atto puramente formale, un mezzo ricattatorio, per cui costituirebbe un modo di agire piuttosto pericoloso avviare un giudizio su una semplice denuncia. Sarei dell'avviso di studiare una formula diversa.

L O G I U D I C E , *relatore*. Mi sembra che la formula proposta non presti il fianco a questa critica, perchè, in definitiva, è il Consiglio dell'Ordine che valuta nel merito la denuncia o il rapporto.

A R T O M . Rapporto di chi?

S A L E R N I . Il rapporto non è un atto concreto: in effetti potrebbero verificarsi delle situazioni veramente spiacevoli.

A R T O M . Esatto, ed è per questo che io chiederei una distinzione tra fatti seguiti da un giudizio penale e fatti seguiti solo da una istruttoria o addirittura neppure da questa.

G I G L I O T T I . Nel primo caso il Consiglio deve, e non « può » procedere.

A R T O M . Deve quando c'è una condanna, non quando c'è una semplice apertura di giudizio. Ossia, prima di passare alla inchiesta si dovrebbe attendere un minimo di esame da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi mi parrebbe giusto fare una distinzione tra fatto seguito da procedimento penale e fatto allo stato iniziale. D'altro canto, chi lo fa il rapporto?

S A L E R N I . Effettivamente non basta la semplice conoscenza di un fatto, occorre che esso sia seguito da un qualche cosa di concreto sotto l'aspetto giudiziario-penale, altrimenti si rischia di ledere il prestigio non soltanto di un agente di cambio, ma dello stesso istituto.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono inquadrate con

quelle fondamentali in materia, che non figurano qui ma che formano oggetto di esame da parte di una Commissione che io presiedo e che sta preparando la nuova legge organica. Bisogna dunque tener presente che i vari poteri disciplinari in questa materia, la quale attiene a una pubblica funzione, non sono qui previsti, e che valgono, fino a che non sarà varata la nuova disciplina allo studio della Commissione ricordata, le norme di cui alle leggi, se ricordo bene, del 1923 e del 1936.

Ora, quando la categoria chiese di essere disciplinata anche attraverso il Consiglio dell'Ordine, il Governo non ebbe alcuna difficoltà ad accedere al relativo riconoscimento, ad accettare cioè che accanto alla disciplina che si intende dare alle funzioni pubbliche degli agenti di cambio vi fosse anche una specie di autodisciplina, alla condizione però che le norme relative non intralciasero — anzi fossero in armonia con esse — le norme contenute nel provvedimento generale di riforma della legislazione borsistica.

Premesso questo, premesso cioè che non ci si può rendere conto di certe disposizioni contenute nel provvedimento in esame se non si ha presente tutto il complesso, giova chiarire ancora due punti, l'uno per tranquillizzare il senatore Gigliotti, il quale sostanzialmente ritiene troppo tenue la norma dell'articolo, e l'altro per tranquillizzare il senatore Artom, il quale invece la ritiene troppo drastica.

Ora, è necessario tenere presente che in questa materia bisogna riferirsi non solo a dei fatti obiettivi accertati, quali potrebbero essere un giudizio penale, l'apertura di una istruttoria e via dicendo, per la particolare natura degli agenti di cambio, della loro funzione e dei loro obblighi; del resto non si deve dimenticare che gli agenti di cambio hanno una certa solidarietà fra di loro, per cui rispondono di tutto con una specie di fondo di garanzia, fondo di garanzia peraltro che in base al provvedimento più generale che si sta elaborando verrà rafforzato ulteriormente, al punto tale che, secondo i dati statistici in nostro possesso, non vi sarebbe stata nessuna insorgenza negli ultimi 10 anni (che sono quelli che abbiamo

preso in considerazione) che con il fondo di garanzia, così come lo si vorrebbe determinare, non sarebbe stata completamente coperta dagli agenti di cambio.

Tutto questo evidentemente fa sì che in situazioni di questo genere, e di fronte ad una materia così sottoposta alla *vox publica* e così sensibile alle conseguenze della *vox publica*, non sia possibile fare ricorso a dati obiettivi esterni.

Ora, le norme previste nel provvedimento di riforma stabiliscono che siano concessi al Ministero del tesoro dei poteri di intervento: nel caso in cui, cioè, ritenga che vi siano situazioni di anormalità nella Borsa, che possono essere determinate da voci o da cose simili, il Ministero del tesoro può intervenire e svolgere indagini per rendersi conto della esatta portata delle stesse. Pertanto, la norma di cui trattasi — per quanto riguarda la preoccupazione di ordine, diciamo così, pubblicistico — è una norma sussidiaria rispetto alla norma principale contenuta nell'altro provvedimento, la quale non ritiene necessaria agli effetti di un eventuale intervento da parte del Ministero del tesoro la richiesta del Consiglio dell'Ordine, ma stabilisce un potere originario del Ministero del tesoro stesso. L'intervento del Consiglio dell'Ordine viene piuttosto considerato come una sorta di collaborazione, in quanto questo a sua volta venga a conoscenza di elementi o di dati: è prevista cioè la possibilità collaborativa da parte del Consiglio di avvertire gli organi competenti affinché agiscano secondo il loro senso di responsabilità.

La situazione pubblicistica è quindi tutelata nell'altro provvedimento che — come ho più volte ripetuto — è ancora in fase di studio.

Il senatore Artom invece si preoccupava della eccessiva invadenza che una norma del genere potrebbe determinare.

A R T O M . Mi preoccupo soprattutto della imprecisione della dizione attuale: riterrai quindi opportuno introdurre una formulazione meno generica e conseguentemente più chiara.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi ci troviamo di fronte ad una categoria particolare, ad una categoria che ha certi obblighi di solidarietà che non sono previsti per nessun'altra categoria professionale; siamo di fronte cioè ad una materia particolarmente delicata, nella quale le cosiddette « voci di Borsa » sulle insolvenze e sulle eventuali situazioni difficili degli agenti di cambio immediatamente provocano indagini ed accertamenti ad opera delle autorità competenti. Ora, ripeto, nel disegno di legge in esame è stata considerata solo una facoltà di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine: in altri termini, il Consiglio dell'Ordine — nel caso che riceva una denuncia non ufficiale, non formale, una denuncia di *quisque*, o un rapporto qualsiasi, e secondo il suo giudizio li ritenga fondati e degni di considerazione — ha dei poteri molto limitati in quanto non può far altro che riferire all'organo statale richiedendo l'espletamento di indagini più approfondite. Si tratta quindi evidentemente soltanto di un potere di informativa, perchè, ripeto, l'autorità statale non ha bisogno per agire della richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine, nè è da questa condizionata.

A mio avviso, pertanto, la genericità dell'articolo in questione è in relazione, in primo luogo, ai poteri autonomi che vengono riconosciuti nel provvedimento che si sta predisponendo dagli organi statali in ordine a questa materia, e, in secondo luogo, al fatto che indubbiamente la particolare natura della Borsa e degli obblighi che hanno gli agenti di cambio fa sì che si debba essere sensibili a quel complesso di voci, o di rapporti o altro, al quale in altre professioni non sarebbe giusto invece esserlo, onde determinare il tempestivo espletamento di indagini e di sondaggi di cui nelle altre professioni non si sente la necessità.

A R T O M . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per i chiarimenti che ci ha gentilmente fornito: mi pare però che tali chiarimenti vengano a confermare che si tratta di una formulazione poco felice della norma. Infatti, anche delle persone non del tutto sprovvedute, come sono i membri

della 5^a Commissione del Senato, hanno avuto in proposito dei dubbi e delle perplessità: appare pertanto evidente la necessità di modificare la dizione attuale onde chiarire meglio il concetto.

A mio avviso, quindi, piuttosto che di « condanna, denuncia o rapporto », parole che potrebbero ingenerare confusione richiamando alla mente il giudizio penale, si potrebbe parlare in modo più generico, ad esempio, di « fatti compiuti o attribuiti ».

S A L E R N I . A mio avviso, è necessario ricondurre tutta la questione sotto la disciplina del titolo IV che si riferisce appunto ai procedimenti disciplinari. Ora, per il sistema che è stato concepito, in questo titolo IV sono previste due norme: una dall'articolo 19 e l'altra dall'articolo 20. Il primo articolo contempla infatti un procedimento disciplinare vero e proprio da parte del Consiglio dell'Ordine per quanto attiene a tutto l'esercizio della professione relativamente ad abusi, mancanze o fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale; il secondo articolo parla invece della eventuale inchiesta che può essere provocata da qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale, ma nel contempo evidentemente non esclude la possibilità di un procedimento disciplinare.

L O G I U D I C E , *relatore*. Esatto: appunto per questo proporrò che l'articolo 19 venga posposto.

S A L E R N I . Ora, se si deve considerare il fatto disciplinare come un fatto a se stante, come avviene in tutti gli ordini professionali, in tutti i Collegi che sono disciplinati da norme precise, è assolutamente necessario distinguere le due cose, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di agenti di cambio, i quali non solo sono pubblici ufficiali, come stabilito dal regio decreto-legge 7 marzo 1925, numero 222, ma esplicano una attività particolarmente delicata, importante e determinante, nel campo delle Borse.

L'articolo 20 peraltro prevede una specie di deliberazione di accertamento di indagine pregiudiziale che può portare — come diceva l'onorevole Sottosegretario di Stato — ad una semplice informativa al Ministero del tesoro, ma può anche dar luogo ad un procedimento disciplinare.

A me pare quindi che la precisazione cui hanno fatto riferimento i senatori Artom e Gigliotti sia senz'altro necessaria; come parimenti si manifesta necessaria la trasposizione proposta dall'onorevole relatore.

G I G L I O T T I. Senza con questo voler porre una pregiudiziale vera e propria, né fare una eccezione formale, desidererei tuttavia richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione che si verrebbe a determinare in base a quanto poco fa ci ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato circa l'elaborazione — già in fase piuttosto avanzata — di un provvedimento relativo al riordinamento di tutta la materia e sulle interferenze che quindi si verrebbero a creare tra quel provvedimento e quello che stiamo oggi discutendo.

Ripeto, non propongo una eccezione formale, ma chiedo al Presidente, al relatore e a tutti i colleghi, se non sia opportuno rinviare l'approvazione del disegno di legge in esame al momento in cui conosceremo la redazione definitiva della nuova disciplina sulle borse.

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Espongo la situazione. Da ben dieci anni si parla di fare la nuova legge sulle borse; altre Commissioni, e in specie la cosiddetta Commissione Capogrosso, sono naufragate su alcuni scogli che non hanno potuto superare. La Commissione che attualmente sta lavorando sotto la mia presidenza ha superato questi scogli ed è a buon punto. Essere a buon punto, però, significa che in linea di massima si potrà terminare lo studio del progetto, che poi dovrà essere esaminato dal Consiglio dei Ministri, verso la fine dell'anno. È molto improbabile, pertanto, che in questa legislatura si possa prendere in esame questo disegno di legge. Ora, chi vuole que-

sto disegno di legge sull'ordinamento della professione degli agenti di cambio?

Il Governo, per la verità, è un po' agnostico di fronte a questo provvedimento: le leggi attualmente in vigore già regolano la professione degli agenti di cambio, per cui nel provvedimento in esame non vi è gran che di nuovo, ma soltanto il contenuto di qualche disposizione; perchè l'architettura che fa sì che tutta questa materia disciplinare sia contenuta nelle leggi che regolano la Borsa non è nuova, ma segue la tradizione. Il Governo, pertanto, ha assunto questo atteggiamento di fronte al provvedimento: la categoria lo vuole e non abbiamo alcun motivo per non cercare di aderire ai suoi desideri. Essa, d'altra parte, ha accettato che questo disegno di legge sia in armonia con le norme della legge principale.

Il Governo è sostanzialmente favorevole al disegno di legge in esame poichè ritiene che se la categoria vuole porsi anche una autodisciplina, questo sia un criterio ottimo, lodevole, un criterio da appoggiare e non da ostacolare. L'osservazione del senatore Gigliotti è senza dubbio giusta, tuttavia, poichè l'approvazione del presente disegno di legge non crea, in effetti, alcun inconveniente; poichè una disciplina è già oggi contenuta nella legge principale, anche se questa legge principale sarà poi modificata; poichè la categoria desidera avere questa particolare disciplina, pregherei il senatore Gigliotti di non porre una eccezione formale.

G I G L I O T T I. Infatti non ho proposto una eccezione formale. Debbo, tuttavia, prendere atto della lentezza del Governo nel proporre i provvedimenti!

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di centinaia di articoli!

G I G L I O T T I. Non propongo una formale eccezione, però prego il Governo di tenere presente questa situazione e, quando si occuperà del disegno di legge organico, di inserire in esso anche le di-

sposizioni che vengono approvate con il presente provvedimento.

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il senatore Gigliotti. Aggiungo che già nel lavoro in corso si è considerato il contenuto di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda poi la lentezza del Governo, faccio osservare al senatore Gigliotti che la Commissione da me presieduta lavora solo da un anno e qualche mese e ne fanno parte uomini provenienti da tutte le regioni d'Italia, sicché posso riunirla, in media, soltanto una volta ogni 15 giorni. Inoltre, il provvedimento non solo è composto di oltre cento articoli, ma riguarda una materia non facile: la dottrina giuridica ancora oggi non è riuscita a dare la giusta formulazione del contratto di borsa. Nel provvedimento che stiamo esaminando, abbiamo cercato di tener conto anche di questa disquisizione dottrinale sulla definizione giuridica del contratto di borsa. Dico questo per far giudicare benevolmente il tempo che stiamo impiegando per la formulazione della nuova legge che dovrà disciplinare in modo organico tutta la materia; capisco che il tempo non è breve, ma, in relazione alla mole del lavoro, non è giusto dire che si procede con lentezza.

S A L A R I. Non riesco a rendermi conto del significato e della utilità di questa norma contenuta sotto il titolo: « Procedimenti disciplinari - Cancellazione dall'Albo ».

Gli articoli 19 e 20 contengono due norme che possiamo chiamare sostanziali, mentre tutti gli altri articoli riguardano la procedura.

Nell'articolo 19 si parla di contestazioni di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione e nell'articolo 20 si parla di fatti che possono far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale. In sostanza, quindi, si tratta di fatti aventi la stessa natura: mancanza o abuso dell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale e fatti che possano far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale.

Sono fatti, quindi, che vengono a ledere lo stesso bene giuridico — la correttezza professionale, la dignità professionale — ma conseguenti ad abusi o mancanze nell'esercizio della professione o fuori della professione. Nell'articolo 20 c'è una sola cosa di nuovo, a mio avviso, e cioè che si adopera un linguaggio giuridicamente tecnico, si adottano termini presi dal Codice penale e dal Codice di procedura penale: si parla di condanna, di denuncia o di rapporto. Queste sono parole che hanno un significato ben preciso.

La condanna. Io mi domando: quando c'è una condanna, come si può porre il problema di aprire un procedimento disciplinare? Se è una condanna che riguarda fatti commessi nell'esercizio della professione, avrà provveduto la condanna stessa; se è una condanna che riguarda fatti extraprofessionali, allora la questione deve rientrare nell'articolo 20. Escludiamo, quindi, subito il termine « condanna », perchè qui non può essere assolutamente collocato.

S A L E R N I. Qui è stato riportato per analogia quanto è previsto nello stato giuridico per gli impiegati: quando c'è una condanna si prevede un procedimento disciplinare sia pure per deliberazioni...

S A L A R I. Ma allora non c'è bisogno dell'inchiesta!

P R E S I D E N T E. Può esserci una condanna per un errore in cui sia incorso l'agente di cambio, anche in buona fede, che comporti una responsabilità penale. In questo caso l'inchiesta sulla scorrettezza non dovrebbe esserci...

S A L A R I. Ma andiamo nei presupposti dei procedimenti civili e dei procedimenti disciplinari, nei rapporti tra giudicato penale, procedimento amministrativo e procedimento civile! Non possiamo sconvolgere i principi di diritto ormai stabilmente accettati!

P R E S I D E N T E. Una condanna per errore può essere indipendente dalla

correttezza professionale: l'errore è una cosa e la scorrettezza è un'altra.

L O G I U D I C E, *relatore*. Forse il senatore Salari non era presente quando io ha proposto un nuovo testo dell'articolo 20.

Intanto cominciamo col precisare che l'articolo 19 prevede le contestazioni di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale; cioè ci troviamo nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine si trova di fronte a fatti certi e inizia un procedimento disciplinare. Tralasciamo per un attimo l'articolo 19. Qual'è l'ipotesi prevista dall'articolo 20, per il quale ho proposto un emendamento che ho già illustrato? Che il Consiglio dell'Ordine possa venire a conoscenza di alcuni elementi tali da far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale. Il Consiglio dell'Ordine, per esempio, viene a sapere che l'agente di cambio *x* ha giocato il giorno 22 marzo 50 milioni al casinò di San Remo e il giorno successivo altri 20 milioni al casinò di Saint Vincent. Il Consiglio dell'Ordine non ha elementi certi in base ai quali aprire un procedimento disciplinare, ma ha elementi tali per cui vi è il dubbio che vi sia qualcosa che non va.

Dopo di che per ragioni di scrupolo informa il Ministro di aver appreso certi fatti e si fanno le necessarie indagini: questo lo spirito di collaborazione. È in questo senso che va valutata la portata della norma, all'infuori della terminologia usata. Infatti l'articolo 19 presuppone fatti accertati, mentre qui vi sono elementi dai quali può venire il dubbio e che pertanto vengono segnalati. Dunque, proprio per togliere quegli elementi di incertezza ai quali ha accennato il senatore Salari, proporrei la seguente formulazione: « Il Consiglio dell'Ordine, che venga a conoscenza di elementi tali da far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale, può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività degli agenti di cambio ». Credo che sia preferibile usare le parole: « elementi tali » che altro non significano che « elementi obiettivi », piut-

tosto che ricorrere a quella elencazione tassativa dalla quale possono sorgere dubbi.

S A L A R I. Sono d'accordo con questa formulazione.

P A R R I. Desidero avere alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo. Vorrei sapere se questa competenza di indagine disciplinare assegnata all'organo direttivo degli agenti di cambio deve essere intesa soltanto come preparatoria dell'intervento del Ministero del tesoro, senza una « autonomia » propria. Nel caso affermativo, vorrei sapere se lo si ritiene inutile e se non potrebbe provvedere un organo locale di probiviri facilmente costituibile tra enti, come le Camere di commercio, le rappresentanze locali della tesoreria della Banca d'Italia, eccetera.

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il primo punto della sua domanda, le faccio presente, senatore Parri, che il Consiglio dell'Ordine non ha poteri istruttori, dato che abbiamo tolto ad esso quei poteri che gli erano stati sostanzialmente riconosciuti nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Nel fare ciò abbiamo tenuto conto delle preoccupazioni degli stessi interessati, e cioè che, ad un certo momento, queste indagini del Consiglio dell'Ordine potessero essere mosse da considerazioni del tutto obiettive. Sostanzialmente, dunque, fu la stessa categoria che si preoccupò di questa situazione. D'altra parte, per quanto è di mia conoscenza, nessun Consiglio dell'Ordine delle altre professioni ha il potere di andare nello studio di un avvocato per guardare le carte. Ha solo il potere di recepire i fatti e di trasmetterli all'autorità ove li ritenga meritevoli di essere esaminati.

Per quanto riguarda poi la seconda parte della sua domanda, e cioè se un sistema di questo genere sia veramente utile, le faccio osservare che nello stabilire tutto questo abbiamo cercato di favorire quanto può aumentare in qualche modo la disciplina della categoria. Per questo motivo abbiamo ritenuto che la norma non fosse superflua

dal momento che rappresentava un utile apporto a quella maggior disciplina alla quale tendevamo. È evidente che lasciando la disciplina « nelle mani » dello stesso Consiglio dell'Ordine non è possibile sapere con esattezza dove si andrà a finire. Questa disciplina deve rispondere a due requisiti: celerità e segretezza. Queste due qualità sono meglio tutelate dalla norma che si vorrebbe venisse approvata.

L O G I U D I C E, *relatore*. Riprendiamo ora l'esame degli articoli. All'articolo 22 propongo di sostituire il testo del n. 2) del secondo comma con il seguente: « la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo ». Sempre all'articolo 22 propongo di sostituire al terzo comma le parole: « radiazione è proposta » con le altre: « cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte ».

Propongo poi la soppressione degli articoli 26 e 29. Infatti l'articolo 26 dispone che l'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha diritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale. Ora questa norma è di una evidente « stortura », dato che, trattandosi normalmente di casi in cui il contraente non nominato è persona già conosciuta dall'agente di cambio, che dà tutte le garanzie (si tratta di banche), la tariffa dovrebbe essere semmai diminuita, non aumentata. Per questo motivo proponiamo la soppressione dell'articolo 26, rimandando alle norme del Codice civile. La soppressione dell'articolo 29 che dispone che entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine le norme regolamentari e di attuazione, si basa sul fatto che tali norme regolamentari e di attuazione non ci sono.

Concludo questo mio breve intervento, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti che ho illustrato e rinnovando, altresì, la proposta di chiederne alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Prendo atto della richiesta del relatore. Se non si fanno osservazioni provvederò a richiedere alla Presidenza del Senato il passaggio del disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è, frattanto, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 » (2051-Urgenza)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 ».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125ª SEDUTA (6 aprile 1967)

n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645 lane in massa	4 %
ex 646 peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria	4 %
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	4 %
648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti	4 %
649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti	4 %
650 lane e peli, cardati o pettinati	4 %
757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi	4 % ».

L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente.

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengono acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tale fine le imprese interessate debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli

acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di filati diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero venduti ad imprese esercenti attività diversa da quella della produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto di impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegata B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,9 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegata C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore la 10 per cento: 1,90 per cento;

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso.

MARTINELLI, *relatore*. Nella seduta del 17 marzo 1967 il disegno di legge n. 2051 è stato ampiamente discusso ed io mi ero riservato di elaborare un emendamento all'articolo unico, dove esso fa riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309. In via breve, ho presentato il testo sostitutivo dell'articolo 4 che dovrebbe includere un emendamento tendente a riconoscere ancora alle aziende produttrici di feltri battuti, l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, in atto fino ad oggi, unitamente anche all'adozione delle misure di controllo circa l'applicazione della legge.

Se i colleghi sono d'accordo, do lettura del testo sostitutivo della parte da me citata dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva

responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Si tratta della normale procedura che si segue per situazioni del genere. L'onorevole Sottosegretario Valsecchi mi ha privatamente informato che il Governo è d'accordo su questo testo. Dichiaro quindi conclusa

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)125^a SEDUTA (6 aprile 1967)

la mia relazione, iniziata nella precedente seduta.

SALERNI. D'altra parte mi pare che il senatore Martinelli abbia illustrato ampiamente la questione.

PIRASTU. Per dichiarazione di voto: i motivi che ci hanno spinto a votare contro il disegno di legge per le ragioni già dette, sono rafforzati da queste modifiche, che sono peggiorative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

MARTINELLI, relatore. Per ragioni di coordinamento coll'emendamento testè approvato, propongo che alla lettera b) del penultimo comma dell'articolo unico siano aggiunte le parole: « esclusi i feltri battuti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari